



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE

IUC

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 16/05/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26/04/2016

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1

Disciplina Generale Imposta Unica Comunale - IUC

CAPITOLO 2

Regolamento Componente Imposta Municipale Propria - IMU

CAPITOLO 3

Regolamento Componente Tributo Servizi Indivisibili - TASI

CAPITOLO 4

Regolamento Componente Tassa Rifiuti - TARI

CAPITOLO 1

DISCIPLINA

GENERALE

DELL'IMPOSTA UNICA

COMUNALE IUC

INDICE

- Art. 1 Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
- Art. 2 Termini e modalità di determinazione delle
 Tariffe ed Aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
- Art. 3 Dichiarazioni
- Art. 4 Modalità di versamento
- Art. 5 Scadenze di versamento
- Art. 6 Invio modelli di pagamento preventivamente compilati
- Art. 7 Riscossione
- Art . 8 Riscossione coattiva
- Art. 9 Funzionario Responsabile
- Art. 10 Accertamento
- Art. 11 Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 12 Trattamento dei dati personali
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale istituita con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

2. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concerne tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- b3) le condizioni e vincoli per la determinazione delle aliquote;

c) per quanto riguarda l'IMU:

- c1) disciplina l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. e s.m.i.

Art. 2

TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ED ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il Consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) **le tariffe della TARI**, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- b) **le aliquote della TASI**, in conformità con i servizi e i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) **le aliquote dell'IMU**, in base all'articolo 8 della Componente IMU - Capitolo 2 - del presente Regolamento.

Art. 3 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

Art. 4

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. **Il versamento della TASI** è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. **Il versamento della TARI** è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. **Il versamento dell'IMU** è effettuato secondo quanto affermato all'articolo 13 della Componente IMU – Capitolo 2 - del presente Regolamento.

Art. 5 **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Le scadenze e termini di versamento TARI sono stabilite, in dettaglio, all'articolo 29 Capitolo 4 del presente regolamento.

2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

3. Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e termini di versamento tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all'articolo 17 Capitolo 3 del presente regolamento

4. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

5. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 6 **INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI**

1. Il Comune provvede, di norma all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.

2. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente Regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

3. Nell'impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 1 per il versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento in maniera spontanea entro i termini di scadenza e con modalità stabiliti dal presente Regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabiliti annualmente con deliberazione consiliare.

4. Le modalità di versamento di cui al comma 3 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

Art. 7 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU-TASI-TARI, tenendo conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Art. 8 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, articolo 1, legge n. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle Commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata. Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il Sindaco o il Legale rappresentante della società nomina uno o più Funzionari Responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al Segretario comunale dall'articolo 11 del T.U. di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I Funzionari Responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il Funzionario Responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con determinazione del Sindaco è designato un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10 ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU- TASI-TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU- TASI-TARI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.

4. In caso di infedele dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta entro il termine di sessanta giorni al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11 ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 ottobre 2012. Per l'IMU rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità progressive.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 2013, è soppressa l'applicazione della TARES.

Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità progressive.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

4. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

5. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE

IMPOSTA

MUNICIPALE

PROPRIA

IMU

INDICE

articolo 1	Oggetto e finalità del regolamento
articolo 2	Presupposto impositivo
articolo 3	Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
articolo 4	Soggetti passivi
articolo 5	Soggetti attivi
articolo 6	Base imponibile
articolo 7	Definizione di imprenditore agricolo e coltivatore diretto
articolo 7 bis	Riconoscimento ruralità fabbricati
articolo 7 ter	Definizione di terreno agricolo
articolo 8	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
articolo 9	Detrazione per l'abitazione principale
articolo 10	Assimilazioni
articolo 11	Esenzioni
articolo 12	Ravvedimento operoso
articolo 13	Versamenti
articolo 14	Dichiarazioni
articolo 15	Accertamento
articolo 15	Modalità di notificazione
bis	
articolo 15 ter	Disposizioni in materia di autotutela
articolo 16	Riscossione coattiva
articolo 17	Sanzioni ed interessi
articolo 18	Rimborsi
Articolo 18 bis	Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
articolo 19	Contenzioso
articolo 20	Funzionario Responsabile
articolo 21	Rinvio
articolo 22	Entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel comune di Sclafani Bagni, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente Regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.
4. Il presente Regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 2012, n. 228, dal decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, dal decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, dal decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1° gennaio 2014. dal decreto legge 16 del 06 marzo 2014 convertito con modificazione dalla legge n. 68 del 02 maggio 2014.
5. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente Regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

a1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.

a2. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

a3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

a4. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di € 200,00 e con aliquota ordinaria, le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

a5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- *le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica*

a6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa non risulti locata;

———l'unità immobiliare di categoria catastale "A" concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La concessione d'uso dell'immobile deve essere registrata all'Agenzia delle Entrate.

- **comodato a parenti in linea retta**-Viene applicata la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari,- fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate e copia di esso dovrà essere comunicato all'Ufficio Tributi consegnandolo al protocollo dell'Ente.

a7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1a, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

a8. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.

b) Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

c) Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quell'area che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. L'utilizzazione del fabbricato, è una manifestazione di possesso, presupposto della imponibilità ed il requisito della abitabilità del fabbricato non è richiesto al fine della soggezione alla imposta che coincide con la giuridica esistenza dell'immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto.

d) Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo

1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alle quali hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

e) Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

e.1. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

2.a A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

3.L'amministratore dei beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

(art.4 comma 2.a aggiunto con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 5

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo.

Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni che insistono sul rispettivo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalla scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricati sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

6. Per i fabbricati censiti al Catasto nelle categorie catastali "senza rendita" F/3 ed F/4 per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento e fabbricati comunque presenti sul territorio comunale anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.

Articolo 7

DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO E COLTIVATORE DIRETTO

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

2. È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il venticinque per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

Articolo 7 bis **RICONOSCIMENTO RURALITÀ FABBRICATI**

1. I fabbricati su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'esenzione, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale relativamente:

a) ai fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa alle costruzioni strumentali alle attività agricole definite dall'articolo 29 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali, ecc.);

b) alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

c) ai fabbricati destinati all'agriturismo;

purché soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto leggen. 557 del 30 dicembre 1993 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), così come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998 e precisamente:

a) **requisito soggettivo di possesso:** il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Secondo la circolare ministeriale n. 73/E del 27 maggio 1994, risposta 2.1.1, la presenza di familiari non a carico del titolare dell'azienda agricola e, quindi, l'utilizzazione del fabbricato da parte del nucleo familiare, non fa venir meno le caratteristiche di ruralità;

b) **requisito soggettivo di utilizzo:** l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) **requisito oggettivo di superficie:** il terreno cui il fabbricato è asservito deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;

d) **requisito oggettivo del volume di affari:** il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà (50%) del suo reddito complessivo, senza tener conto dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune montano, il predetto limite deve risultare superiore ad un quarto (25%) del reddito complessivo, al netto dei trattamenti pensionistici. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

e) **requisito oggettivo di tipologia:** i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni signorili) ed A/8 (abitazioni in ville), ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Detti soggetti devono produrre fatture o autofatture dimostranti la vendita di almeno i due terzi della produzione.

3. Nel caso il fondo agricolo sia affittato, tale requisito è verificato con riferimento al reddito dell'affittuario.

4. Un'attività agricola volta esclusivamente all'autoconsumo non permette di qualificare come rurale una abitazione.

a) ~~La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo ed ha effetto solo per l'anno d'imposta a cui si riferisce e fino a quando ne ricorrono le condizioni e deve contenere i seguenti elementi: possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 comma 3) come sostituito dall'articolo 2, comma 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139;~~

● ~~nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;~~

● ~~nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;~~

● ~~nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;~~

b) ~~l'indicazione delle generalità complete del richiedente della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente (persona fisica o società);~~

c) ~~l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);~~

d) ~~la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;~~

e) ~~l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;~~

f) ~~copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;~~

g) ~~i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.~~

5. La richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti catastali può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, a esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C, e va inoltrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio, corredata da una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati B e C del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, insieme a ogni altro documento utile. Per le unità immobiliari che, successivamente all'inserimento in atti dell'annotazione di ruralità, perdono i requisiti di ruralità, pur non subendo modifiche tali da comportare un nuovo classamento e una nuova rendita, il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione dell'annotazione entro 30 giorni dalla data in cui l'immobile stesso ha perso i requisiti.

Articolo 7 ter

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. Sono esenti dall'imposta, a decorrere dall'anno 2014, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis articolo 4 del decreto legge n. 16/2012 e s.m.i., con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

2.a Sono esenti dall'imposta, a decorrere dall'anno 2016, esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (**comune totalmente delimitato**) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

3. Sono comunque esenti dall'imposta tutti i terreni ricadenti nei comuni di cui al comma 2 e 2a

(comma 2a aggiunto e comma 3 modificato con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

In caso di mancata deliberazione del Consiglio comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla Dichiarazione IMU o dall'autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

3. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.

4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

5. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25 per cento.

(comma 5 aggiunto con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con deliberazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione, senza la maggiorazione per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di residenza pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., nonché alle unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Articolo 10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. ~~In Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.~~

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;

(comma 2 sostituito con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'articolo 9, comma 8, decreto legislativo n. 23 del 2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214

2a. La riserva allo Stato del gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, della Repubblica Italiana e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto il comune di Sclafani Bagni è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'interno, sono individuati i Comuni nei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla presente lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri.

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

h1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera h) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. h2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto h1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

i) Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 in quanto il comune di Sclafani Bagni risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle Politiche per la Famiglia e Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

(comma 3 e comma 6 modificati con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 12 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

La sanzione e gli interessi vanno corrisposti in misura ridotta se il trasgressore provvede a regolarizzare spontaneamente la violazione (non ancora contestata od oggetto di verifica) avvalendosi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del vigente decreto legislativo n. 472 del 1997.

In tal caso, infatti, è prevista la sanzione ridotta pari a:

- ~~0,2% per ogni giorno di ritardo, se il pagamento è stato eseguito entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento brevissimo);~~
- ~~3% se il pagamento è stato eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, a decorrere dal 3 luglio; (ravvedimento breve);~~
- ~~3,75% se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro un anno dalla scadenza; (ravvedimento lungo)~~

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

(comma 1 modificato con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 13 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, qualora il Comune non avesse approvato le aliquote e le detrazioni entro il termine di versamento della prima rata.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. È nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

4. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a € 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in 2 rate trimestrali.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

7. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente con modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

11. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

12. I comuni possono approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 14 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno soli di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 15 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, può, altresì, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo versamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo.

6. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 10,00 considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Articolo 15 bis MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite i Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.

2. È, altresì, ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti dell'Ente, che per la qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.

3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese ed i compensi di notifica per gli atti impositivi e degli atti di contestazione ed irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Articolo 15 ter DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 16
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 17
SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali come stabiliti dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali come stabiliti dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 11, del presente Regolamento.

Articolo 18 bis

ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imposta Municipale Propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imposta Municipale Propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato- Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di Imposta Municipale Propria, una somma spettante al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di Imposta Municipale Propria, di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di Imposta Municipale Propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Articolo 19 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, applicati, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo n. 218 del 1997 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con determinazione del Sindaco è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 21 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE

TRIBUTO SUI SERVIZI

INDICE

Art. 1	Presupposto dell'imposta
Art. 2	Esclusioni
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Base imponibile
Art. 5	Determinazione delle aliquote
Art. 6	Soggetto attivo
Art. 7	Detrazioni - Riduzioni - Esenzioni
Art. 8	Esenzioni
Art. 9	Indicazione analitica servizi indivisibili
Art. 10	Dichiarazioni
Art. 11	Definizione di fabbricato
Art. 12	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Art. 13	Area fabbricabile
Art. 14	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 15	Decorrenza aree fabbricabili
Art. 16	Modalità di versamento
Art. 17	Scadenze di versamento
Art. 18	Invio di modelli di pagamento preventivamente compilati
Art. 19	Somme di modesto ammontare
Art. 20	Riscossione
Art. 21	Funzionario Responsabile
Art. 22	Accertamento
Art. 23	Riscossione coattiva
Art. 24	Rimborsi
Art. 25	Entrata in vigore

Articolo 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

~~4. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, *ad eccezione dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.*~~

(comma 1 modificato con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 2 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo

1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

(comma 5 aggiunto con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 4 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Articolo 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014, **2015 e 2016** l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, **2015 e 2016** nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili" (aliquota massima 2,5 + 0,8 per mille di maggiorazione per detrazioni).

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

5.a L'aliquota della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote

TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

(commi 3 e 4 modificati e comma 5a aggiunto con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente articolo 5, il Comune può stabilire l'applicazione di sole detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate **classificate nelle categorie catastali A/1, A8, A9** di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo, se necessario nel 2014, al superamento dei massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille nei seguenti casi:

DETRAZIONI:

- A) per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa **classificate nelle categorie catastali A/1, A8, ;**
- B) per l'unità immobiliare e le pertinenze della stessa **classificate nelle categorie catastali A/1, A8, A9** concesse in comodato ad uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

2. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente articolo 5, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

RIDUZIONI:

- C) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale **classificate nelle categorie catastali A/1, A8**, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che risiedano o abbiano la dimora per motivi di lavoro (AIRE) e/o studio, per più di sei mesi all'anno, all'Estero a condizione che la stessa non risulti locata;
- D) per le abitazioni di civile abitazione (cat. A) possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione per uso stagionale, libere e non occupate;
- E) per i locali commerciali di categoria catastale C1 e C3 liberi e non utilizzati ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta);
- F) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale **classificate nelle categorie catastali A/1, A8**, da imprenditori agricoli e coltivatori diretti;

G) per i locali, anche in locazione, ad uso abitazione occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65enni) sole o in coppia con altro anziano (ultra 65enne) situate in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), e relative pertinenze qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti essere inferiore ad:

- € 6.000,00 annui (se nucleo o coppia);
- € 4.500,00 annui (se persona sola);

H) per i locali, anche in locazione, ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), e relative pertinenze qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti essere inferiore ad € 6.000,00 annui.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

4. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo.

5. L'indicatore ISEE di cui al precedente punti G) ed H) in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intende prorogato di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il Consiglio comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1 lettera A e B oppure eventuali ulteriori riduzioni di cui al comma 1 lettere C, D, E e F, restando nella facoltà del Consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

7. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

(commi 1 e 2 modificati con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 3, decreto legge n. 16 del 2014 limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai

Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti (i rifugi alpini) i punti di appoggio e i bivacchi.

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'articolo 13 legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 9

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali riportati nell'allegato A) del presente Regolamento, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 10 DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Articolo 11 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere

l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. L'utilizzazione del fabbricato, è una manifestazione di possesso, presupposto della imponibilità ed il requisito della abitabilità del fabbricato non è richiesto al fine della soggezione alla imposta che coincide con la giuridica esistenza dell'immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo articolo 12.

Articolo 12

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Articolo 13 AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali;

Ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

Articolo 14

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori

non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

Articolo 15 DECORRENZA

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1° gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Articolo 16 MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Articolo 17 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il ~~21 ottobre~~ **termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille) di cui al comma 676 articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa

aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.

5. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014), il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

6. Per il 2014 il versamento della TASI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale è comunque effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.

7. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

(comma 3 modificato con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 18

INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

1. Il Comune provvede di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TASI.
2. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione di cui al comma 1 a favore del contribuente dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo sono comunque tenuti al versamento in maniera spontanea del tributo entro i termini di scadenza e con modalità stabiliti dal presente Regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabiliti annualmente con deliberazione consiliare.
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

Articolo 19 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 10,00 per anno d'imposta.

Articolo 20 RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con determinazione del Sindaco è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 22 ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione IUC, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 23 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, articolo 1, legge n. 296 del 2006 e s.m.i., il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata. Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo il Sindaco o il Legale rappresentante della società nomina uno o più Funzionari Responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I Funzionari Responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, ai sensi del comma 163, art.1, legge n. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Articolo 24 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 19.

Articolo 25 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento si applica dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI

- pubblica sicurezza e vigilanza € _____
- tutela del patrimonio artistico e culturale € _____
- servizi cimiteriali € _____
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € _____
- servizi socio-assistenziali € _____
- servizio di protezione civile € _____
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € _____
- altri servizi € _____

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO

COMPONENTE TASSA

RIFIUTI

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 4	Presupposto
Art. 5	Soggetto attivo
Art. 6	Soggetti passivi
Art. 7	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 8	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 9	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico
Art. 10	Tariffa del tributo
Art. 11	Determinazione della base imponibile - Superficie degli immobili
Art. 12	Articolazione e costo del servizio
Art. 13	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 14	Piano finanziario
Art. 15	Classificazione delle utenze domestiche (Quota fissa e quota variabile)
Art. 16	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 17	Obbligazione tributaria
Art. 18	Zone servite e non servite
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio
Art. 20	Riduzione per le utenze domestiche
Art. 21	Riduzione per i complessi a carattere turistico
Art. 22	Esenzioni
Art. 23	Ulteriori riduzioni ed esenzioni
Art. 24	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 25	Tributo giornaliero
Art. 26	Tributo provinciale
Art. 27	Scuole statali
Art. 28	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
Art. 29	Riscossione
Art. 30	Somme di modesto ammontare
Art. 31	Rimborsi e compensazioni
Art. 32	Funzionario Responsabile
Art. 33	Verifiche ed accertamenti
Art. 34	Contenzioso
Art. 35	Sanzioni ed interessi
Art. 36	Riscossione coattiva
Art. 37	Trattamento dei dati personali
Art. 38	Norme di rinvio
Art. 39	Norme transitorie e finali

Art. 40	Clausola di adeguamento
Art. 41	Entrata in Vigore e Abrogazioni

A L L E G A T I

All. 1	Tabella categorie utenze domestiche
All. 2	Tabella categorie utenze non domestiche
All. 3	Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
All. 4	Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle
All. 5	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
All. 6	Tabella riepilogo riduzioni e agevolazioni
All. 7	Tabella aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e locali collegati all'esercizio delle attività produttive comma 562 articolo 1 legge n. 147/2013

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'articolo 1, commi dal 639 al 705, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117

Articolo 4 Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati identificati dal successivo articolo 7.

Articolo 5 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di

essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti a tributo:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno alla singola abitazione;
 - d. i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e. i magazzini o locali ad uso deposito;
 - f. le utenze domestiche (immobili categoria A) con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia e informatica;
 - g. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo ed occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - h. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - i. nell'ambito delle Strutture sanitarie, pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
 - l. le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - m. le utenze non domestiche momentaneamente non attive i cui locali sono vuoti

(indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas ed altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 8

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali adibiti ad uso abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati, classificati nella categoria catastale A;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, e/o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione,
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1 Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, (vedi Allegato 7 al presente Regolamento) ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rientranti e non nell'elenco di cui all'Allegato 5 al presente Regolamento, non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori avvalendosi di altro gestore a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

2. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che si avvalgono di altro gestore per lo smaltimento di questi rifiuti ,nella determinazione della TARI, il comune applica riduzioni percentuali della quota variabile del tributo, sull'intera superficie su cui l'attività è svolta in base a quanto indicato nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	% riduzione
-----------------	------------------------

Tipografie – Stamperie – Falegnamerie – Vetriere – Autocarrozzerie – Autofficine per riparazione Veicoli - Gommisti – Autofficine di Elettrauto- Verniciatura – Galvanotecnici – Fonderie – Officine di Lavorazione Metalli Oleifici- Attività industriali con capannoni di produzione - Attività artigianali di produzione beni specifici, Caseifici –	80%
Ambulatori medici e dentistici (Non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	95%
Ristoranti – Trattorie – Pizzerie – Plurilicenze alimentari e/o miste Macellerie – Pollerie – Supermercati, Bar, Caffè, Pasticceria,	30%
Banche – Uffici Privati- Poste - Uffici privati Lavanderie e tintorie	10%

Il Comune individua nell’Allegato 7 al presente Regolamento le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

3. La determinazione della superficie tassabile deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione e deve:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

4. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a. le superfici adibite all’allevamento di animali cioè superfici recintate e stalle classificate nelle categorie catastali C6 e/o D10, appositamente autorizzate, detenute e/o possedute da soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 (imprenditore agricolo e coltivatore diretto);

b. le superfici agricole (terreni) produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura;

c. le superfici delle Strutture sanitarie, pubbliche e private, in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

Articolo 10 Tariffa del tributo

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 e dal successivo articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 11

Determinazione della base imponibile - Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARI.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3 Successivamente all'attivazione delle procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

5. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

Articolo 12 Articolazione e costo del servizio

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed i costi esterni.

2. Il servizio è reso alle utenze domestiche e non domestiche.

3. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano finanziario predisposto dal gestore del servizio tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri, delle equivalenze e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.

Articolo 13 Determinazione delle tariffe del tributo

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente
3. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, la tariffa del tributo può essere modificata entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ove necessario, per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate negli Allegati 1 e 2 al presente Regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). La tariffa comprende anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).
8. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, si deve distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico.
9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 23, del decreto legge n. 201 del 2011.
10. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158 del 1999:
 - a) la determinazione delle tariffe della Tari deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158 del 1999.
11. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 14 Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione delle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Articolo 15 Classificazione delle utenze domestiche (Quota fissa e quota variabile)

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
Le utenze domestiche sono distinte:
 - a. le utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative di categoria catastale A possedute e/o occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
 - b. le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità abitative di categoria catastale A possedute e/o occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa;
 - c. le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità non abitative di categoria catastale C2 e C6;
 - d. le utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti, costituite dalle unità non abitative di categoria catastale C1, C3, C4 di fatto non utilizzate e/o possedute da soggetti esercenti un'attività economica o professionale.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di :

- servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero
- degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

7. Per le utenze domestiche di cui alla lettere b), c) e d) condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n. di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		Numero componenti
Da	A	
0	60	1
61	90	2
91	Oltre	3

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D. P.R. 27 aprile 1999, n. 158,- Tabella 1b Allegato 3 al presente Regolamento - in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

10. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 16

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è differenziata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Tabella 3b Allegato 4 al presente Regolamento

6. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 17 Obbligazione tributaria

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 18 Zone servite e non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sia per la parte fissa che per la parte variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 19

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

Articolo 20

Riduzione per le utenze domestiche

1. Ai sensi del comma 659 articolo 1 legge n. 147 del 2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo - riduzione del 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero - riduzione del 30%;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo - riduzione del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. (Compostaggio domestico) - Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Articolo 21

Riduzione per i complessi a carattere turistico

1. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Articolo 22 Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo od ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati e detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nei Patti Lateranensi.

Articolo 23

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TARI il Comune stabilisce l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., nei seguenti casi:

1.a) per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65enni) sole o in coppia con altro anziano (ultra 65enne) situate in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), e relative pertinenze qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti essere inferiore ad:

- € 6.000,00 annui (se nucleo o coppia);
- € 4.500,00 annui (se persona sola);

1.b) per i locali anche in locazione ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), e relative pertinenze qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti essere inferiore ad € 6.000,00 annui

1.c) per i locali adibiti ad utenze non domestiche e precisamente solo per le categorie 2.16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 2.17 bar, caffè, pasticcerie.

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

a) Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo.

b) L'indicatore ISEE di cui al precedente punti 1.a) ed 1.b), in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intende prorogato di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

c) Il Consiglio comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui agli articoli: articolo 18 comma 3, articolo 20 comma 1 e 3, articolo 21, articolo 23 comma 1 ed articolo 24 comma 2 restando nella facoltà del Consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

4. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 articolo 1 legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) di cui agli articoli: 18 comma 3, articolo 20 comma 1 e 3, articolo 21, articolo 23 comma 1 ed articolo 24 comma 2 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità generale del Comune.

5. Nella delibera del Consiglio comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito Internet istituzionale del Comune.

7. Con deliberazione della Giunta comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Articolo 24 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Articolo 25 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ~~e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.~~

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio di autorizzazioni commerciali e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Il pagamento del tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al Funzionario Responsabile delle TARI in base al calcolo di cui ai commi 3 e 4.

10. Gli importi riscossi dal Funzionario Responsabile della TARI saranno successivamente versati mensilmente sul conto corrente postale delle Tesoreria comunale.

11. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera smaltimento sia inferiore a € 10,00 è comunque fissato forfetariamente in € 10,00.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

13. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

(comma 5 modificato con delibera del C.C. n. 9 del 26.04.2016)

Articolo 26 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del Tributo provinciale riscosso secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Articolo 27 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Articolo 28

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi, di cui all'articolo 6, del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito Internet istituzionale, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso o cessazione. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta presso gli uffici comunali, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica e PEC.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al decreto legge n. 201/2011 articolo 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui il decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507 (TARSU);

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui

consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto acquisiti direttamente dall'Ufficio anagrafe.

7 La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

8 La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9 In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10 Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

11. Il contribuente è obbligato in occasione di variazioni anagrafiche, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, a presentare la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione nel termine previsto di cui al presente articolo.

12. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data presentazione della dichiarazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

Articolo 29 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti un apposito avviso di pagamento per posta semplice, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il Tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge n. 212 del 2000.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza nei mesi di maggio e novembre. Solo per l'anno 2014 il versamento in acconto, rata di maggio, e quello in unica soluzione con scadenza a giugno, verrà posticipato nel mese di agosto.

4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, come corrispondenza ordinaria tramite:

- a. servizio postale;
- b. agenzie di recapito autorizzate;
- c. posta elettronica o PEC.

7. I termini e le modalità di pagamento indicati nell'avviso di pagamento stesso devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

8. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

10. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

11. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore ad € 10,00, salvo quanto previsto al successivo articolo 31. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di spedizione o notifica.

12. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge n. 296 del 2006.

13. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 30 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 10,00 per anno d'imposta.

Articolo 31 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del precedente articolo 29, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito delle notifiche di avvisi di accertamenti.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 32 Funzionario Responsabile

1. Con determinazione del Sindaco è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

Articolo 33 Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente articolo 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla richiesta;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (personale Ufficio tecnico e Vigili urbani), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Per le operazioni di cui sopra, oltre al proprio personale dipendente, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, ove nominati;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio o da altri Enti Pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Il Funzionario Responsabile per la gestione del tributo procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge n. 296 del 2006.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

6. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, sottoscritti dal Funzionario Responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

7. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal Funzionario Responsabile per la gestione del tributo;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

8. Qualora il Funzionario Responsabile per la gestione del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformularlo, previa comunicazione all'interessato.

9. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato (F24), come previsto dal comma 35, dell'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011.

11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

12. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

13. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 34 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale delle entrate limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 35 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Gli interessi di mora e di rimborso, computati nella misura del vigente tasso legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36 Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al comma 6 dell'articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 37 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 38 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 39 Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU/ TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TARES opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI.

I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Comune, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge n. 212 del 2000.

4 In sede di prima applicazione della TARI il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dall'articolo 15 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 40 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 41

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
(Comuni fino a 5.000 abitanti)**

Numero	Nucleo familiare
1	1 componente
2	2 componente
3	3 componente
4	4 componente
5	5 componente
6	6 componente

ALLEGATO 2**TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
(Comuni fino a 5.000 abitanti)**

Numero categoria	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO 3

TABELLA 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka)

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del
	Sud
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$ $QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$
TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{N(n) \cdot Kb(n)}$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 4

TABELLA 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,8
21	Discoteche, night club	1,02	1,75

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza NON domestica è la seguente

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(\text{ap}, \text{Sap}) = \text{QU}_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap}) \quad \text{QU}_{\text{ndom}} = \frac{\text{CFT}_{\text{ndom}}}{\text{Sap}_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap})}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QU_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, \text{Sap}) = (\text{CU}_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot Kd(\text{ap})) \quad TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, \text{Sap}): \text{quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap}$$

CU_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\text{CU}_{\text{ndom}} = \frac{\text{CVT}_{\text{ndom}}}{\text{QTOT}_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 5

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
- Sono, altresì, assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle Strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
 - rifiuti ingombranti;
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
 - pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.

ALLEGATO 6

TABELLA RIEPILOGO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Mancato svolgimento del servizio	10%
Compostaggio domestico	15%
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	30%
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero	30%
Complessi a carattere turistico (agriturismi)	15%
ZONE NON SERVITE distanza superiore a ml 300	60%
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	max 60%

Allegato 7 - Tabella aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e locali collegati all'esercizio delle attività produttive - comma 652 art. 1 legge n. 147/2013

ATTIVITÀ	Superficie dove si formano rifiuti	Superficie tassabile
Tipografie – Stamperie - Falegnamerie - Vetriere – Autocarrozzerie - Autofficine per riparazione Veicoli Gommisti -Autofficine di Elettrauto Verniciatura – Galvanotecnici – Fonderie Officine di Lavorazione	Locali adibiti alla lavorazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni ecc
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (Non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	Laboratorio protesi – sala interventi , sala visite ,ambulatorio , sala prelievi, sala medicazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : uffici , sala attesa pazienti bagni
Macellerie – Pollerie - Supermercati	Locali di preparazione e trattamento delle carni , magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni
Ristoranti – Trattorie - Pizzerie - Plurilicenze alimentari e/o miste	Superficie occupata dalla friggitrice	Locali adibiti a : vendita,rivendita, sala banchetti, esposizione, uffici , mense, spogliatoi bagni,ecc
Distributori di Carburante	magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni,area esterna ecc
Oleifici	Locali molitura – locali imbottigliamento magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni area esterna ecc
Caseifici -conservifici- cantine sociali	Locali adibiti alla lavorazione Sala – stagionatura, cantina magazzino, deposito ecc	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni ecc
Attività industriali con capannoni di produzione	Locali adibiti alla lavorazione, magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, area esterna bagni ecc
Bar, caffè, pasticceria	Superficie occupata dalla friggitrice	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni
Attività artigianali di produzione beni specifici	Locali adibiti alla lavorazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici , mense, spogliatoi, bagni
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Locali adibiti alla preparazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici bagni
Lavanderie e tintorie	Locali adibiti alla lavorazione magazzino,	Locali adibiti a : uffici bagni
Rigenerazione cartucce toner	Locali adibiti alla lavorazione magazzino, deposito	Locali adibiti a : vendita,rivendita, esposizione, uffici bagni